

Professioni con equo compenso

La legge sul Jobs act del lavoro autonomo ha introdotto il divieto di compensi non adeguati a quantità e qualità del lavoro svolto. Parola di Miani (Cndcec)

Equo compenso garantito ai liberi professionisti. La strada per riconoscere ai lavoratori autonomi una

remunerazione adeguata alla prestazione è nella legge n. 81/2017 (il cosiddetto Jobs act del lavoro auto-

no) che ha introdotto il divieto di abuso di dipendenza economica. Questa l'interpretazione del Consi-

glio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) che ha analizzato le conseguenze dell'art. 3 della legge.

Damiani a pag. 24

Per i commercialisti il Jobs act del lavoro autonomo apre la strada alla tutela economica

Professioni con equo compenso

Remunerazioni inadeguate considerate clausole abusive

DI MICHELE DAMIANI

Equo compenso garantito ai liberi professionisti. La strada per riconoscere ai lavoratori autonomi una remunerazione adeguata alla prestazione è nella legge n. 81/2017 (il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo) che ha introdotto il divieto di abuso di dipendenza economica. Stando almeno all'interpretazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) che ha analizzato la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 81/2017, la quale definisce l'inefficacia di alcune clausole contrattuali causa il loro carattere abusivo. Le clausole in questione fanno riferimento alla facoltà di recedere dal contratto senza un adeguato preavviso, di modificarne unilateralmente le condizioni e di definire termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Oltre all'inefficacia viene stabilito, dal comma 3 dello stesso articolo, il diritto al risarcimento del danno affermando che si applica, in

quanto compatibile, l'art. 9 della legge 192/1998 concernente disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica verso le imprese. L'articolo in questione individua alcune ipotesi maggiormente ricorrenti nella prassi, che costituiscono forme tipiche di abuso di dipendenza economica. Tra queste, rientra l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie tra le quali, innanzitutto, la determinazione del compenso in maniera non adeguata alla qualità o quantità della prestazione, ovvero la mancata configurazione di un equo compenso. «In questa prospettiva» si legge nella nota «sono senz'altro vessatorie le clausole che stabiliscono compensi ingiustamente bassi e non commisurati al lavoro svolto, ma lo sono anche quelle che impongono al lavoratore di anticipare le spese o ne escludono il rimborso oppure prevedono addirittura la gratuità di alcune attività».

Secondo il presidente del consiglio nazionale Massimo Miani «la norma non consente più lo sfruttamento dei professionisti. Ora dobbiamo

tutti impegnarci affinché si trovi una effettiva e diffusa applicazione della stessa. Secondo il segretario nazionale Achille Coppola «si tratta di far conoscere il più possibile questa norma presso i nostri iscritti. Abbiamo intenzione di costituire una task force centrale pronta a fornire consulenza agli ordini territoriali». Il consiglio si impegna a segnalare all'Antitrust «eventuali condotte abusive poste in essere da grandi operatori economici come banche e assicurazioni che impongono ai professionisti condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie».

Inoltre, viene chiesto che sia espressamente riconosciuta anche ai consigli degli ordini «la legittimazione attiva a intraprendere ogni azione legale nei confronti del committente per tutelare non solo il contraente ma l'intera categoria professionale». Per promuoverne la conoscenza, a partire da settembre il Cndcec promuoverà iniziative divulgative della norma e della tutela connessa presso gli ordini territoriali.

—© Riproduzione riservata—

Le norme sull'abuso di dipendenza economica

Art. 1 legge 81/2017. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Art. 3 legge 81/2017 comma 4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 9 comma 2 legge n. 192/1998. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

Tra le ipotesi di abuso di dipendenza economica rientra l'imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie che possono portare all'inefficacia del contratto e al risarcimento del danno per il professionista

Thumbnail of the newspaper page showing the main headline "Professioni con equo compenso" and a sub-headline "NON PUOI PIÙ DIRE CHE LA FORMAZIONE COSTA". The page includes a small photo of a man's face and various text columns.

Thumbnail of the newspaper page showing the main headline "Professioni con equo compenso" and a sub-headline "Remunerazioni inadeguate, consistenti, classifiche abusive". The page includes a small photo of a man's face and various text columns.